



TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA

Sezione Fallimentare

Il Giudice delegato

Premesso

- che con istanza depositata il 28.01.2021 ELIA ANA PAULA (LEINPL86H67Z600E) residente in PIACENZA VIA V.PORRI 13 ha chiesto al Tribunale di Piacenza l'apertura della procedura prevista dagli artt. 7,8,9,14-TER ss. L. 3/2012 di **liquidazione del patrimonio**;

- che il dott. GIORGIO VISCONTI, Professionista incaricato con funzioni di o.c.c., ha redatto la relazione particolareggiata di cui all'art. 14-ter co.3 legge 3/12, esprimendo un giudizio positivo in ordine alla completezza ed alla attendibilità della documentazione allegata alla domanda di liquidazione dei beni e alla fattibilità del piano

Ritenuto:

- che parte ricorrente, quale debitore persona fisica, risulta esclusa dal fallimento ed assoggettabile alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento in quanto consumatori, secondo le disposizioni della legge 3/12;

- che sussiste la competenza di quest'Ufficio ai sensi degli artt. 14-ter co.2 e 9 co.1 legge 3/12, in quanto la ricorrente risiede nel circondario del Tribunale di Piacenza;

- che la domanda di liquidazione dei beni risulta corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 co.2 e 3 legge 3/12, nonché dall'inventario e dalla relazione particolareggiata del professionista incaricato come OCC;

- che la documentazione prodotta, ritenuta completa ed attendibile, consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore, a termini dell'art. 14ter co.5 legge 3/12;

- che ad esito degli approfondimenti compiuti dal professionista incaricato non sono emersi, per l'ultimo quinquennio, atti di frode idonei a precludere l'ammissione alla procedura di liquidazione dei beni;

- che la domanda proposta soddisfa i requisiti di cui all'art. 14-ter e risulta ammissibile, dovendosi pertanto procedere alla nomina di un Liquidatore giudiziale, indicato nel dott. GIORGIO VISCONTI di Piacenza, *(per la quale non sussistono profili di incompatibilità con la pregressa attività di OCC,)* con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui agli artt.14-sexies e seguenti, legge 3/12;

- che va ordinata la trascrizione del presente decreto sui beni immobili e mobili registrati intestati alle parti debitorie;

- che deve essere disposta la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito internet

del Tribunale di Piacenza;

- che le modalità di liquidazione del patrimonio possono così individuarsi:

a) vendita della quota del 50% dell'immobile in Via Porri n.13, Piacenza, al prezzo di Euro 55mila, al comproprietario Ughini Massimiliano, già presentatosi come offerente;

b) soddisfazione, in tal modo, del creditore fondiario;

c) attribuzione del residuo (Euro 10.000) alla procedura per la soddisfazione degli altri creditori nel rispetto delle cause legittime di prelazione;

d) in ogni caso, accantonamento di Euro 400,00 mensili per il soddisfacimento degli altri creditori, sempre nel rispetto delle cause legittime di prelazione ed in applicazione analogica dell'art. III L. Fall.;

- che la durata della procedura può fissarsi in anni 5;

P.Q.M.

visto l'art. 14-quinquies legge 3/12,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione dei beni proposta da ELIA ANA PAULA, come sopra generalizzata;

NOMINA Liquidatore giudiziale IL DOTT. GIORGIO VISCONTI di Piacenza, per lo svolgimento dei compiti demandati dalla legge;

DISPONE che sino al momento in cui diverrà definitivo il decreto di chiusura della procedura ex art. 14-nonies co.5 legge 3/12, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o **proseguite** azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto.

DISPONE la trascrizione del presente decreto, a cura del Liquidatore giudiziale, sui beni immobili e mobili registrati intestati al debitore.

DISPONE la pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Piacenza;

ORDINA al debitore la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DISPONE che l'intero ricavato dei beni oggetto del programma di liquidazione sia destinato alla soddisfazione dei creditori, secondo le modalità di cui in motivazione;

FISSA in anni 5 dalla data odierna la durata della liquidazione;

AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese del presente decreto.

MANDA la Cancelleria per le comunicazioni.

Si comunichi.

Piacenza, 5 ottobre 2021

Il Giudice
(dott. Antonino Fazio)